

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Abbonamento annuo L. 8 -
 Ogni numero separato » 0.50 -
 Annata arretrata » 10 -

L'abbonamento di favore per funzionari ed uffici dipendenti dal Ministero, è stabilito in annue L. 650

Dirigere lettere e vaglia TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA - Piazza Pileta 11 Roma

SI PUBBLICA UNA VOLTA LA SETTIMANA

SOMMARIO

Parte ufficiale — Regio decreto N. 689, che istituisce presso il Ministero di grazia e giustizia un Consiglio superiore della magistratura — Regio decreto N. 693, che reca le norme per riesame dei magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva — Regio decreto N. 685 col quale si trasforma in comunale l'archivio notarile mandamentale di Russi — Disposizioni nel personale dipendente dal Ministero — Registrazione di decreti alla Corte dei Conti — Posti vacanti — Culto.

PARTE UFFICIALE

Regio decreto 10 ottobre 1907, n. 689, che istituisce presso il Ministero di grazia e giustizia un Consiglio superiore della magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 4, 6, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 44, 46, prima parte, della legge 14 luglio 1907, n. 511;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio superiore della magistratura affinché possa esercitare in tempo utile le funzioni attribuitegli, che servono in parte a preparare l'attuazione della presente legge;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura, composto:
 del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ne ha la presidenza;
 del procuratore generale presso la stessa Corte;
 di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme appresso stabilite;

di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti fra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, e fra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito in attività di servizio un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte d'appello.

Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri di nomina ministeriale è fatta dalle Corti di cassazione in adunanza plenaria, che ha luogo per tutte nel giorno stabilito dal ministro. L'adunanza è legale con la presenza di due terzi dei magistrati appartenenti in complesso alla Corte e alla rispettiva procura generale.

Ogni votante scrive sulla propria scheda tanti nomi di consiglieri e di sostituti procuratori generali quanti ne devono essere nominati. La votazione si fa per scrutinio segreto. Sono validi in ciascuna Corte anche i voti dati a magistrati di altra Corte.

Della votazione e dello scrutinio è redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere con la indicazione del risultato e il riepilogo finale dei voti.

Nel caso di parità di voti fra due consiglieri o fra due sostituti, la preferenza è determinata dalla anzianità.

Art. 3.

Ricevuti i processi verbali, il ministro forma due liste di candidati, una di consiglieri di cassazione, l'altra di sostituti procuratori generali, comprendendo in ciascuna i magistrati che ottennero maggior numero di voti, non inferiore al quarto di tutti i votanti in complesso, preferendo, a parità di voti, quelli designati da maggior numero di Corti.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati che superi della metà quello dei consiglieri effettivi e supplenti da nominare.

Se i risultati delle votazioni non danno un numero sufficiente di designati, il ministro dispone una votazione supplementare per quel numero di candidati che stabilisce.

Formate definitivamente le liste, il ministro nomina i consiglieri effettivi e i supplenti, scegliendoli fra i designati.

Le liste sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, insieme al decreto del ministro. È pure pubblicato nello stesso Bollettino il decreto Reale di nomina degli altri consiglieri.

Art. 4.

Per la prima rinnovazione del Consiglio superiore escono dall'ufficio al termine di un biennio dalla sua costituzione:

a) i tre consiglieri di Cassazione meno anziani che ne formano parte come membri effettivi e il meno anziano dei supplenti;

b) il meno anziano dei sostituti procuratori generali che ne sono membri effettivi e quello che esercita le funzioni di membro supplente;

c) i cinque magistrati meno anziani di nomina regia.

I posti divenuti vacanti nel corso del biennio, ai quali non sia stato provveduto, vanno in conto di quelli da rinnovare nella categoria rispettiva.

Nei bienni successivi la rinnovazione ha luogo con l'uscita dalla carica dei consiglieri che hanno compiuto quattro anni di funzioni.

Art. 5.

Verificandosi alcuna vacanza, per qualsiasi motivo, tra i consiglieri di nomina Regia, il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Se la vacanza si verifica nel primo biennio, si applicano al nuovo nominato le norme dell'articolo precedente.

Verificandosi alcuna vacanza fra i consiglieri di nomina Ministeriale, la surrogazione è soggetta alla stessa norma, previo il procedimento ordinario di designazione. Essa non avrà luogo nel caso che il ministro riconosca potersi provvedere al funzionamento del Consiglio superiore col concorso dei supplenti fino al tempo della rinnovazione parziale ordinaria.

Art. 6.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due, ciascuna è presieduta da un vice presidente, nominato dal ministro fra i componenti di essa.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio superiore su proposta del presidente. Esse sono rinnovate allo scadere di ciascun biennio.

Il presidente del Consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e anche quelle delle sezioni ogni volta che vi intervenga.

Egli convoca le adunanze plenarie e, d'accordo coi rispettivi vice presidenti, quelle delle sezioni. Regola la distribuzione degli affari fra le sezioni, secondo la loro competenza, veglia al servizio della segreteria, tiene la corrispondenza ufficiale col ministro, e, quando occorra, con gli uffici giudiziari del Regno.

Art. 7.

La prima sezione è composta di nove membri che sono:

il procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma;

cinque consiglieri di nomina Regia; tre dei quali, almeno, appartenenti alla magistratura giudicante; due consiglieri di Corte di cassazione; un sostituto procuratore generale di Corte di cassazione.

La seconda sezione è composta di altri dieci membri effettivi del Consiglio.

I membri supplenti intervengono nell'una o nell'altra sezione o nell'adunanza plenaria, ad invito del presidente o dei vice-presidenti, per sostituire i membri effettivi dello stesso grado ed ufficio impediti per qualsivoglia motivo.

Art. 8.

Le adunanze delle sezioni sono valide con l'intervento di sette membri, compresi i vice-presidenti.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di quindici membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Qualora sia impedito per qualunque motivo il presidente del Consiglio superiore, ne fa le veci il vice presidente della prima sezione, e in sua mancanza, quello della seconda. Nelle adunanze delle sezioni, il membro effettivo di grado più elevato e più anziano fra i presenti, supplisce il vice-presidente assente ed impedito.

Le votazioni sono palesi a maggioranza assoluta di suffragi.

Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Si procede a votazione segreta quando un terzo almeno dei presenti lo richieda.

Art. 9.

La prima sezione si occupa dei seguenti affari:

1. Concorsi per la nomina dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e dei presidenti di sezione di Corte d'appello.

2. Nomine di avvocati esercenti e professori a funzioni giudiziarie di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione.

3. Nomine e riammissioni nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero per funzioni non inferiori a quelle di consigliere di cassazione, dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle avvocature erariali, nonché di magistrati rimossi o volontariamente dimessi.

4. Destinazioni temporanee ad una Corte di cassazione di consiglieri che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

5. Altri provvedimenti sui quali il ministro richiede il parere, relativi a magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, compresi i trasferimenti di sede senza il loro consenso, con parità di grado e di stipendio, di quelli che hanno diritto alla inamovibilità.

Art. 10.

La seconda sezione si occupa dei seguenti affari:

1. Concorsi per merito per le nomine di consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re.

2. Ricorsi degli interessati e richieste di revisione del ministro relativamente ai giudizi dati dai Consigli giudiziari presso le Corti d'appello sulla promovibilità dei giudici aggiunti e dei giudici e sostituti procuratori del Re, a norma degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

3. Nomine di avvocati esercenti e professori a uffici e gradi non superiori a quelli di consigliere e sostituto procuratore di Corte d'appello.

Nomine e riammissioni, in gradi non superiori a quelli dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle avanguardie erariali, non che di magistrati dimessi o volontariamente dimessi.
Destinazioni temporanee nelle Corti d'appello e in quelle di magistrati che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.
Altri provvedimenti sui quali il ministro ne richiedi il parere, relativi a consiglieri d'appello o a magistrati di grado paragonato o inferiore, compresi i magistrati di sede dei magistrati inamovibili senza concorso, con parità di grado e di stipendio.

Art. 11.

Per gli effetti speciali e temporanei previsti nell'art. 38 della legge 14 giugno 1907, n. 511, le due sezioni del Consiglio superiore eserciteranno le funzioni che appartenevano rispettivamente alla prima e alla seconda sezione della Commissione consultiva istituita con regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1, per i seguenti casi:

per le revisioni dei pareri dati dalla suddetta Commissione sulla promovibilità dei magistrati dopo un mese dalla relativa deliberazione, a norma dell'articolo del citato Regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1, applicandosi all'uopo alle norme ivi stabilite;

per i giudizi sulla promovibilità di magistrati ancora scrutinati dalla Commissione consultiva, dalle forme di procedimento stabilite nel medesimo Regio decreto 5 gennaio 1905, n. 1, sempre che il ministro richieda tali giudizi per provvedere a quelle vacanze che potranno verificarsi fino al 30 giugno 1909;

per i giudizi sui reclami dei magistrati improponibili, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto 20 agosto 1907, n. 610, la seconda sezione del Consiglio eserciterà questo ufficio anche per i reclami presentati dalle

assemblee plenarie del Consiglio superiore esercitate nei casi contemplati alle lettere *a* e *b*, le attribuite alle sezioni unite della Commissione consultiva.

I magistrati che saranno dichiarati semplicemente inamovibili dal Consiglio superiore nel periodo transitorio, non potranno proporre altro ricorso o domanda di nuovo esame, salvo il loro diritto di concorre in seguito alle promozioni in conformità alle norme della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Art. 12.

La adunanza plenaria del Consiglio superiore si occuperà dei seguenti affari:

la determinazione e revisione dell'elenco delle sedi di magistratura più disagiate per gli effetti previsti nell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 511;

la istituzione delle sezioni di pretura (articolo 6 della legge citata);

il passaggio dei magistrati dall'ufficio giudicante al pubblico ministero o viceversa, nei casi contemplati nel capoverso dell'articolo 30 della predetta legge;

il collocamento in aspettativa di magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, a norma del capoverso dell'articolo 33 della legge medesima;

la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni a richiesta del ministro di grazia e giustizia;

altri affari che non siano di competenza delle sezioni, su cui il ministro creda promuoverne l'adunanza plenaria.

Art. 13.

Per gli effetti speciali e temporanei di cui nell'articolo 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511, l'adunanza plenaria dà parere sul collocamento a riposo dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero che il ministro ritenga non idonei, per condizioni fisiche od intellettuali, all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni, quantunque non abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 32 della suddetta legge.

Art. 14.

Nel regolamento generale per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno stabilite le norme per i concorsi per merito di cui negli articoli 22 e 25 della stessa legge.

Art. 15.

Un consigliere della Corte d'appello di Roma nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia esercita le funzioni di segretario del Consiglio superiore. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

Con le stesse norme può essere nominato un vice segretario, fra i magistrati di grado inferiore, se il bisogno del servizio lo richieda.

Art. 16.

Ai membri del Consiglio superiore residenti fuori di Roma spettano il rimborso delle spese di viaggio e la indennità giornaliera di missione in base alle norme vigenti.

A tutti i membri del Consiglio spetta una medaglia di presenza di lire dieci per ciascuna giornata in cui interverranno alle adunanze plenarie o delle sezioni. La spesa relativa sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia relativo alle indennità ai membri della Commissione consultiva.

Art. 17.

Le Corti di cassazione saranno convocate per la prima volta in assemblea generale per la designazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura nel prossimo mese di novembre.

Il ministro di grazia e giustizia stabilirà con suo decreto il giorno della prima riunione del consiglio superiore. Dalla data di tale decreto la Commissione consultiva istituita col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1, cesserà di esercitare ogni funzione, e decorrerà il primo biennio di esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.

Art. 18.

Salvo quanto è disposto nell'art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e nel R. decreto 20 agosto 1907, n. 610, dalla data indicata nel capoverso del precedente articolo sono abrogati il R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e tutti gli altri precedenti decreti, concernenti la Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti nella magistratura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Messina, addì 10 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
ORLANDO.

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO.